



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Contro la cementificazione del nostro paesaggio
(Iniziativa paesaggio)», depositata l'8 settembre 2020²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 2021³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'8 settembre 2020 «Contro la cementificazione del nostro paesaggio (Iniziativa paesaggio)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 75c Separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili

¹ La Confederazione e i Cantoni assicurano la separazione dei comprensori edificabili da quelli non edificabili.

² Provvedono affinché nei comprensori non edificabili il numero degli edifici e la superficie da essi occupata non aumentino. In particolare si applicano i seguenti principi:

- a. i nuovi edifici e impianti devono essere necessari per l'agricoltura o altri fondati motivi ne vincolano l'ubicazione;
- b. gli edifici utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo non possono essere destinati a scopo abitativo;

¹ RS 101
² FF 2020 7408
³ FF 2021 2115

- c. i cambiamenti di destinazione di edifici a favore di utilizzazioni commerciali extra-agricole non sono ammessi.

³ Gli edifici esistenti non utilizzati a scopi agricoli nei comprensori non edificabili non possono essere ampliati in modo sostanziale. Possono essere sostituiti con nuovi edifici soltanto se sono stati distrutti per cause di forza maggiore.

⁴ Eccezioni al capoverso 2 lettere b e c sono ammesse se servono alla conservazione di edifici degni di protezione e dei loro dintorni. Eccezioni al capoverso 3 sono ammesse se comportano un miglioramento sostanziale della situazione generale locale per quanto riguarda la natura, il paesaggio e la cultura della costruzione.

⁵ La legge disciplina le modalità con cui i Cantoni riferiscono in merito all'esecuzione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.